

Originale



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 54

Adunanza del 29/11/2011

Sessione ordinaria
pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE.

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:15, nella Sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio CASALI Alessandro, a seguito di convocazione in data 22/11/2011 protocollata al n. 20112.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P.	A.	N.	Cognome e Nome	P.	A.
1	PELLICINI Avv. Andrea	SI		12	CONTINI Mario		SI
2	TALDONE Dr. Giuseppe	SI		13	DURATORRE Dott. Edoardo	SI	
3	CASTELLI Dott. Piermarcello		SI	14	CATALDO Davide	SI	
4	CASALI Alessandro	SI		15	TORRI Rosaria	SI	
5	FRANZETTI Alessandro	SI		16	MARTINELLI Ivan Luigi	SI	
6	SARCHI Vittorio	SI		17	BARATTA Antonino Fernando	SI	
7	RONCHI Simona	SI		18	NOGARA Enrica	SI	
8	VAGLIO Vito	SI		19	LIARDO Vincenzo	SI	
9	MALNATI Alessandro	SI		20	SAI Franco	SI	
10	AGOSTINELLI Pietro	SI		21	GIANNUZZI Ercole	SI	
11	MIGLIO Alessandra	SI					
PRESENTI: 19				ASSENTI: 2			

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Rag. Dario SGARBI e Dr. Franco COMPAGNONI.

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il macello pubblico di Luino rappresenta sin dagli inizi del '900 un rilevante punto strategico per produttori, aziende agricole del territorio e macellatori locali, nonché un importante presidio e osservatorio epidemiologico veterinario;
- che, da alcuni anni, il macello pubblico è ritenuto un centro operativo fondamentale per il Settore Venatorio della Provincia di Varese, in occasione della caccia di selezione agli ungulati;

ATTESO che una gestione moderna e professionale del servizio appare di difficile gestione da parte del Comune di Luino, che non possiede il *know how* e le necessarie competenze per l'estrema complessità della materia, soprattutto per quel che concerne la comprensione delle strategie applicate da produttori e macellatori alla filiera delle carni, strategie che influenzano il mercato del bestiame e, di conseguenza, la macellazione finalizzata al commercio e alla vendita del prodotto al consumatore;

DATO ATTO che la struttura presenta punti di criticità, a causa della vetustà del fabbricato e di alcuni impianti, nonostante siano stati già eseguiti diversi importanti interventi durante l'anno 2009;

CONSIDERATO che, allo stato, il macello necessiterebbe di particolari investimenti, in particolare per quanto concerne le celle frigorifere, gli organi, gli spogliatoi ed il rivestimento di alcune pareti dei locali tripperia e sezionatura;

CONSIDERATO che:

1. l'attività sopra descritta, per la sua intima natura, possiede le caratteristiche dell'imprenditorialità in quanto il suo svolgimento trova fisiologica collocazione nell'alveo tracciato dall'articolo 2082 del codice civile ai sensi del quale *"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*;
2. tuttavia, per le caratteristiche di contesto attraverso cui si articola, essa è da sussumere all'interno del *genus* dei servizi d'interesse economico generale di cui all'articolo 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE e all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione dei suoi connotati coincidenti con quelli delineati dalla Commissione dell'Unione Europea dapprima nel Libro Verde del 21 maggio 2003 e successivamente nel Libro Bianco del 12 maggio 2004:
 - a) universalità del servizio, cioè messa a disposizione dello stesso a beneficio *"di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile"*;
 - b) continuità del servizio, per cui il prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura dello stesso senza interruzione;
 - c) qualità del servizio, per il cui mantenimento l'ordinamento comunitario non si è affidato soltanto alle forze del mercato. *"Se in generale spetta agli Stati membri definire i livelli di qualità per i servizi di interesse generale, in alcuni casi la normativa comunitaria definisce già alcuni parametri di qualità: ad esempio, sulla disciplina della sicurezza, la correttezza e la trasparenza della tariffazione, la copertura territoriale e la protezione dalla disconnessione. In altri casi, gli Stati membri sono autorizzati o obbligati a fissare parametri di qualità. Inoltre, in alcuni casi, gli Stati membri sono"*

tenuti a sorvegliare e a far rispettare i parametri di qualità e a garantire la pubblicazione di informazioni sugli stessi e sulle effettive prestazioni degli operatori";

d) accessibilità delle tariffe che *"impone che un servizio di interesse economico generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti. L'applicazione del principio di accessibilità delle tariffe contribuisce alla coesione economica e sociale negli Stati membri"*;

e) tutela degli utenti e dei consumatori, attraverso misure quali *"la buona qualità del servizio, elevati livelli di protezione sanitaria e di sicurezza fisica dei servizi, la trasparenza (ad esempio, sulle tariffe, sui contratti, sulla scelta e il finanziamento dei fornitori), la scelta del servizio, la scelta del fornitore, l'effettiva concorrenza fra i fornitori, l'esistenza di organismi di regolamentazione, la disponibilità di meccanismi di ricorso, la rappresentanza e la partecipazione attiva di consumatori ed utenti alla definizione e alla valutazione dei servizi e alla scelta delle modalità di pagamento"*;

f) altre caratteristiche settoriali identificate nella sicurezza negli approvvigionamenti, l'accesso alla rete e l'interconnettività, il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa;

3. alla stregua dei criteri sopra descritti, il servizio in parola può essere definito quale attività che persegue una finalità di interesse generale tale da giustificare il suo assoggettamento a regole particolari, quali gli obblighi di pubblico servizio delineati dalla Commissione Europea, in quanto se è vero che il mercato potrebbe ipoteticamente da solo soddisfare le esigenze derivanti dalla domanda del servizio di macellazione anche per i soggetti privati non commerciali e/o professionali, è altresì indubitabile che non vi sarebbe la certezza di poter garantire un'adeguata accessibilità delle tariffe, in particolare per le note differenze economiche esistenti tra gli operatori professionali e le piccole realtà produttive agricole locali o, ancora, nei confronti degli occasionali allevatori per consumo familiare, contrastando così il principio della coesione sociale su cui si basa l'ordinamento comunitario;

4. l'ordinamento statale ha recepito i suesposti principi facendo coincidere pienamente la categoria dei servizi d'interesse economico generale di derivazione comunitaria con quella dei servizi pubblici i quali sono stati declinati, a secondo della loro incidenza territoriale, in nazionali o locali, trovando conferma tale impostazione sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 3769/09) che in quella costituzionale, secondo cui *"la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...). Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti a un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni"* (Corte cost., 325/10);

5. l'attività in parola è senz'altro da far rientrare tra i servizi pubblici a rilevanza economica, nell'accezione data dall'articolo 113 del Tuel, in quanto essa racchiude entrambe le fondamentali caratteristiche di tale nozione già enucleate dalla sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96 e ultimamente evidenziate dalla Corte cost. con la sentenza 325/10: *"a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che (...) è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato*

periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)";

6. l'ordinamento nazionale italiano ha declinato i suesposti indirizzi nell'articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, che al comma 1 prevede che *"gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*;
7. tale previsione fa sì che la gestione in esclusiva di un servizio pubblico locale a rilevanza economica costituisca un'eccezione da motivare con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, il quale prescrive che *"all'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio"*;
8. il concetto di diritto di esclusiva previsto dall'articolo 4 è da far coincidere con quello di monopolio per la cui costituzione l'art. 43 della Costituzione (*"a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale"*) prevede una riserva di legge;
9. la riserva di legge prevista dall'articolo 43 Cost. è stata esercitata dal legislatore ordinario attraverso il comma 8 del citato articolo 4 il quale dispone che *"nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti"*;
10. è indubbio che il servizio in parola, che per i suoi connotati salienti può essere svolto in regime di assoluta imprenditorialità da parte di soggetti che gestiscono impianti di proprietà privata, non possa essere del tutto liberalizzato, secondo quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, e ciò non solo in quanto una parte del suo esercizio si rende possibile solo attraverso la gestione di una struttura facente parte del patrimonio comunale, ma anche perché un totale affidamento al mercato dell'attività di macellazione, mal si concilierebbe con le caratteristiche di servizio pubblico delineate dalla Commissione europea, finendo per non garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
11. la sottrazione della fetta del servizio coincidente con la gestione dell'impianto di macellazione del mattatoio pubblico alla libera iniziativa economica privata fa sì che il suo

esercizio venga affidato in diritto di esclusiva ai sensi del comma 8 del citato articolo 4, previa effettuazione della verifica di cui al comma 1 e attraverso la delibera quadro di cui al comma 2 dello stesso articolo;

12. la decisione di sottrarre la suesposta parte del servizio di macellazione da una completa liberalizzazione, attribuendo in esclusiva la gestione del mattatoio pubblico di proprietà comunale ad un operatore privato risponde all'esigenza di permettere la fruizione dei servizi ad una fascia indifferenziata di utenti, sia professionali che privati o organizzati in associazioni senza fine di lucro, favorendo altresì il raggiungimento delle finalità sottese dal comma 5 del citato articolo 4, ai sensi del quale *"gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche"*;
13. la previa definizione degli obblighi di servizio pubblico, la previsione di un sistema tariffario articolato per fasce e tipologie di utenza che garantisca anche i piccoli produttori ed i privati cittadini ivi incluse le associazioni dei cacciatori e gli allevatori occasionali in proprio e la previsione di un sistema articolato di attività che risponda all'esigenza di collaborazione con gli altri Enti pubblici e le Istituzioni sanitarie, anche allo scopo di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo sancito dall'articolo 32 della Costituzione, costituiscono ad avviso di questo consesso elementi sufficienti a motivare, ai sensi del combinato disposto tra i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, l'attribuzione di un diritto di esclusiva in relazione alla parte di servizio pubblico locale a rilevanza economica consistente nella gestione del mattatoio di proprietà comunale;
14. l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di organizzazione di pubblici servizi, mentre la lettera l) dello stesso comma prevede che l'organo consiliare si pronunci in tema di *"appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari"*;
15. fermo restando quanto sopra esposto in tema di liberalizzazione e attribuzione di diritti di esclusiva del servizio, questo consesso è pertanto chiamato a individuare il modello gestionale attraverso cui garantire il servizio;
16. l'ordinamento comunitario ha fatto proprio il regime di indifferenza sia riguardo ai regimi proprietari (pubblico o privato) rispetto all'impresa (art. 295 del Trattato: *"il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri"*) che rispetto al potere di autorganizzazione della pubblica amministrazione (art. 5 del Trattato: *"la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato"*), declinando tale principio nel Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2004, ove può leggersi che *"gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per decidere come organizzare i servizi di interesse generale. In assenza di un'armonizzazione a livello comunitario, le autorità pubbliche"*

competenti degli Stati membri sono sostanzialmente libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito ad un altro ente (pubblico o privato)" e trovando esso applicazione anche attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (causa C 26/03, 11.01.05);

17. tale principio di indifferenza ha fatto sì che fosse rimessa agli Stati membri l'individuazione delle concrete modalità organizzative dei servizi pubblici all'interno di due macrocategorie risalenti rispettivamente al concetto di autoproduzione e a quello di partenariato pubblico privato;
18. l'ordinamento nazionale italiano, attraverso le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/06, di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nell'articolo 113 del Tuel, nelle parti di esso ancora applicabili, e nel citato articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, ha declinato tali due macrocategorie rispettivamente attraverso gli istituti dell'affidamento *in house providing*, della gestione in economia e dell'azienda speciale e del partenariato pubblico/privato istituzionalizzato, esercitabile attraverso la costituzione di società a capitale misto pubblico/privato, e del partenariato pubblico/privato contrattuale, attuabile attraverso gli istituti del *project financing*, della concessione di costruzione e della concessione di gestione;
19. questo consesso è quindi chiamato, ai sensi del citato articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel a optare per uno dei sopraindicati modelli gestionali;
20. le prestazioni minime attraverso cui si ritiene il servizio debba avere luogo sono quelle descritte nella relazione illustrativa, allegato "A" alla presente deliberazione;
21. come da relazione del servizio tecnico comunale (allegato "B" alla presente deliberazione) la corretta ed efficiente gestione del mattatoio necessita di una serie di interventi infrastrutturali minimi, descritti e quantificati, quanto a onere economico, nella relazione stessa;
22. alla luce della portata delle surrichiamate prestazioni:
 - a) non si ritiene conveniente un modello gestionale risalente alla categoria dell'autoproduzione, non disponendo questo ente, neanche in via indiretta attraverso soggetti facenti capo ad esso (aziende speciali o società interamente pubbliche) di adeguato *know how* spendibile per l'esercizio del servizio;
 - b) tra le forme di partenariato pubblico/pubblico si ritiene più adeguato quello di carattere contrattuale, in quanto maggiormente in grado di trasferire sul titolare della gestione i rischi imprenditoriali della stessa;
 - c) tra le forme di partenariato pubblico/privato contrattuale si ritiene più congruo con le caratteristiche peculiari del servizio la concessione di gestione definita dall'articolo 3, comma 12 del d.lgs. 163/06 come un "*contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*";
23. le ragioni di detta scelta, rispetto a quella della concessione di costruzione o del *project financing*, si appalesano evidenti avuto riguardo al disposto dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 163/06 che, in tema di contratti misti di lavori e servizi (quale di fatto è, alla luce della descrizione delle prestazioni richieste al gestore e descritte negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione) quello in cui sfocerà il procedimento amministrativo avviato col presente atto) prevede che "*l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto*";

24. la natura del servizio fa sì che i lavori descritti nell'allegato "B" alla presente deliberazione abbiano senz'altro carattere accessorio rispetto alle prestazioni in cui si dipana il servizio, descritte nell'allegato "A" alla presente deliberazione e che pertanto il modello gestionale più idoneo sia quello della concessione di gestione di cui al combinato disposto tra l'articolo 3, comma 12 e l'articolo 30 del d.lgs. 163/06, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148 in tema di affidamento di servizi pubblici locali e negli articoli 113 e 117 del Tuel, in quanto ancora applicabili;
25. la suesposta ricostruzione in merito alla natura del servizio risulta peraltro compatibile con il disposto dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 163/06 ai sensi del quale *"l'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza"*, il quale trova applicazione al caso di specie attraverso quanto sancito dall'articolo 32, comma 1, lettera f) dello stesso decreto, il quale dispone che le norme in materia di qualificazione dei concorrenti e di affidamento di lavori, servizi e forniture contenute nel codice dei contratti pubblici si applicano ai *"lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice"*;
26. il modello della concessione di servizi si caratterizza per il trasferimento del rischio imprenditoriale sul concessionario al quale deve essere pertanto garantita una durata della gestione adeguata al capitale investito in ragione della remuneratività del servizio reso;
27. l'articolo 4, comma 11, lettera c) del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148 prevede che il bando di gara *"indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti"*;
28. dall'esame della consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali richiesti al concessionario e descritti nell'allegato "B" alla presente deliberazione, i quali potranno essere oggetto di miglioramento e/o implementazione in sede di gara per la scelta del contraente, è possibile ritenere che il periodo adeguato per permettere la remunerazione del capitale investito sia da fissarsi in anni sei;
29. in proposito l'articolo 4 del d.l. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, al comma 29 dispone che *"alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami"*;
30. sullo stesso tema, il comma 30 dello stesso articolo dispone che *"al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 (leggasi: comma 29 - n.d.r.) non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto"*, mentre il comma 31

aggiunge che "l'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione";

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato in ordine alla regolarità tecnica;

IN FORZA dei poteri attribuitigli dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel;

UDITA la relazione dell'Assessore Dario Sgarbi;

UDITI gli interventi del Consigliere Antonino Fernando Baratta, del Consigliere Edoardo Duratorre, del Sindaco e nuovamente del Consigliere Antonino Fernando Baratta;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

- del Capogruppo Vincenzo Liardo, che preannuncia l'astensione del gruppo "Luino 2010";
- del Capogruppo Alessandro Franzetti, che preannuncia il voto favorevole della maggioranza;
- del Capogruppo Rosaria Torri, che preannuncia il voto contrario del gruppo "Luino Futura";

CON voti 12 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Rosaria Torri, Ivan Luigi Martinelli, Antonino Fernando Baratta ed Enrica Nogara) e 3 astenuti (Consiglieri Vincenzo Liardo, Franco Sai ed Ercole Giannuzzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Per le ragioni esposte in premessa, la gestione del servizio pubblico, consistente nelle attività legate alla macellazione dei capi animali ed alla lavorazione delle carni, limitatamente alla parte di esso esercitabile tramite il mattatoio comunale sito in Via Don Folli, è sottratta alla liberalizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148, ed affidata in diritto di esclusiva tramite l'istituto della concessione di servizi di cui al combinato disposto tra l'articolo 3, comma 12, e l'articolo 30 del D.Lgs. 163/06, ai sensi dei commi 8 e seguenti del citato articolo 4.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 163/06, il contratto di concessione ha natura mista, con prevalenza funzionale delle prestazioni afferenti la gestione rispetto a quelle relative ai lavori.
4. La durata del contratto di concessione è fissata in anni sei, decorrenti dalla data del 01 febbraio 2012 o da data ulteriore nel caso di giustificato protrarsi delle procedure di scelta del contraente.
5. La presente deliberazione è efficace anche riguardo a quanto richiesto dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del 14.08.11 n. 138, convertito nella legge 14.09.11 n. 148.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di predisporre l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del miglior offerente, con voti 12 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Rosaria Torri, Ivan Luigi Martinelli, Antonino Fernando Baratta ed Enrica Nogara) e 3 astenuti (Consiglieri Vincenzo Liardo, Franco Sai ed Ercole Giannuzzi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

www.AlboPretorionline.it 15/12/11



COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 24/11/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**
(Dott. Ssa Mariella Enrico)





CITTA' DI LUINO

(Provincia di Varese)

UFFICIO PROVVEDITORATO

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIE DEI SERVIZI OFFERTI PRESSO IL MACELLO SITO IN VIA DON FOELLI

Servizi di macellazione, eviscerazione e sezionatura dei seguenti tipi di mammiferi:

- Bovini
- bufali
- suini
- ovini e caprini
- equini

Servizi di toelettatura e sezionatura della selvaggina riferita alle seguenti specie:

- ungulati (cinghiali, cervi, caprioli ...)

Servizi di conservazione in cella frigorifera:

- n°2 celle a 0°C
- n°1 cella a -20°C

Servizi di lavorazione trippa fresca e testine bovine

Servizio di pesatura carne e frattaglie

Servizio di pesatura per capo

Servizio di sosta in stalla dei capi

Servizio di lavaggio e disinfezione veicoli



CITTA' DI LUINO

(Provincia di Varese)

UFFICIO PROVVEDITORATO

ALLEGATO "B"

TIPOLOGIE DEI LAVORI
DA EFFETTUARE PRESSO IL MACELLO SITO IN VIA DON FOLLI

- Piastrellatura n°2 pareti di separazione dei locali Tripperia e Sezionatura	Euro	3.500,00
- Installazione di una banda in gomma sul piede della saracinesca	Euro	250,00
- Sostituzione porta cella frigorifera grande	Euro	3.000,00
- Installazione zanzariere locale spogliatoi	Euro	100,00
- Intonacatura e tinteggiatura parti scrostate pareti spogliatoi	Euro	800,00
- Sostituzione armadietti spogliatoi	Euro	400,00
- Installazione scaffalatura in metallo all'interno della cella frigorifera -20° C	Euro	300,00
Totale	Euro	8.350,00
Iva 21%	Euro	1.753,50
Totale generale	Euro	10.103,50

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(CASALI Alessandro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data
15 DIC. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 15 DIC. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott. Romano NICOLÒDI)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luino, lì _____

www.AlboPretorionline.it